

Allegato "A" a deliberazione
di C.C. n. 5 del 28/03/2007

COMUNE DI CASTELMASSA
(Provincia di Rovigo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento devono intendersi applicabili le norme vigenti.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale irpef è il Comune di Castelmasse, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'irpef sono tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castelmasse alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 4

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura dello 0,8 %.
2. Negli anni successivi l'aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale o da altro organo preposto dalla legge.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 142 della Legge N. 296 del 27.12.2006.
4. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5

Esenzioni

1. Per l'anno 2007 , l'addizionale comunale irpef non è dovuta se il reddito imponibile relativo all'imposta stessa non supera l'importo di Euro 12.000,00.
2. Negli anni successivi la soglia di esenzione può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale o da altro organo preposto dalla legge.
3. In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita per il precedente esercizio.
4. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita, l'addizionale di cui all'art.1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Articolo 6

Versamento

1. Il versamento dell' addizionale comunale all'irpef è effettuato direttamente al comune, nei termini stabiliti dalla legge, attraverso l'apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 7

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.